Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3458

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINOTTI e BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2012

Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e uffici consolari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6 delle legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applichino anche ai datori di lavoro di imprese private che hanno alle dipendenze coniugi di personale civile e militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero. Si tratta, in particolare, di estendere ai predetti coniugi l'istituto dell'aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, per un periodo di tempo corrispondente al mandato del coniuge militare e comunque, non superiore a tre anni.

Attualmente tale possibilità è prevista esclusivamente a favore del cosiddetto «funzionario internazionale», figura individuata dalla citata legge nel «cittadino italiano che ha svolto o svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale», appartenente o meno alla pubblica amministrazione. L'estensione dell'istituto introduce, pertanto, per il personale militare e civile della pubblica amministrazione impiegato all'estero, una disciplina più organica ed uniforme, che mira a garantire il pieno rispetto del principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione attraverso la realizzazione di una parità di condizioni tra cittadini italiani impiegati – a qualunque titolo – all'estero per conto dello Stato (siano essi presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari o organismi internazionali), nonché di una parità di condizioni tra coniugi di personale impiegato all'estero, siano essi dipendenti pubblici, già tutelati per quanto attiene al mantenimento del posto di lavoro dalla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ovvero privati per i quali la legge 17 dicembre 2012, n. 227, come sopra ricordato, si applica attualmente ai soli coniugi di funzionari internazionali.

Il provvedimento è rivolto alle sole imprese private con più di 50 dipendenti che abbiano alle dipendenze coniugi di personale civile e militare destinato ad essere impiegato presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani all'estero. Le imprese interessate non avranno, dunque, alcun aggravio di carattere economico in considerazione del fatto che non essendo l'aspettativa utile ai fini previdenziali, non comporta, per il datore di lavoro, il versamento dei contributi.

Per quanto attiene agli effetti dell'intervento regolatorio, questi ricadono sui predetti datori di lavoro per quanto attiene all'obbligo di concedere l'aspettativa in presenza dei requisiti di legge e sui loro dipendenti, qualora facciano domanda di collocamento in aspettativa. Il provvedimento consta di due articoli: l'articolo 1, estendendo le disposizioni contenute ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5, della legge n. 227 del 2012, ai datori di lavoro privati di coniugi di personale civile e militare destinato ad essere impiegato presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani all'estero, prevede il diritto, per i predetti dipendenti privati, ad essere collocati in aspettativa, mantenendo il posto di lavoro durante l'impiego all'estero del coniuge; la durata minima e massima dell'aspettativa (da uno a tre anni); che il tempo trascorso in aspettativa non sia computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei trattamento di quiescenza e previdenza; che siano comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti ove previste dai Ccontratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). L'articolo 2, reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, impiegato all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00